

<\$!INIZIO1>PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI ALNI, AMATO, BIGNAMI, DRAGOTTO, LA FORGIA

MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1 CONCERNENTE "ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)"

Oggetto consiliare n. 3502  
R<BS>ELAZIONE

Con L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, la Regione ha istituito, dettando le relative norme di organizzazione e funzionamento, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), organo individuato dalla Legge n. 249 del 1997 che, innovando la regolazione del sistema delle comunicazioni, ha previsto la creazione di comitati regionali per la comunicazione, riconoscendo l'esistenza di esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione.

La stessa Legge 249/97 affidava alla Autorita' per le Garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il compito di individuare "indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei Comitati".

Gli indirizzi generali sono stati dettati dall'Autorita' con delibera n. 52 del 28 aprile 1999, che ha fornito alle Regioni le indicazioni di base per procedere alla istituzione e all'avvio del CORECOM.

La L.R. n. 1 del 2001 ha infatti recepito, per tutti gli aspetti definiti dalla Autorita', tali indicazioni. Pur tuttavia, in fase di prima applicazione della legge, sono emerse difficolta' tecniche di attuazione ed interpretazione delle norme attinenti il procedimento per l'elezione del Comitato e dei criteri generali che dovevano orientare la scelta dei componenti dello stesso. Si ricorda infatti che sugli aspetti inerenti i requisiti e' stato posto un quesito all'Autorita' per le Garanzie nelle comunicazioni (il parere e' stato reso dall'Autorita' in data 2 agosto 2001) e che, sul procedimento di nomina, e' intervenuta la sentenza n. 343 del 24 aprile 2002 del Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna (depositata il 15 luglio 2002).

Il presente progetto di legge, di modifica della L.R. 1/01, ha lo scopo di fornire ulteriori ed oggettivi criteri inerenti i requisiti richiesti ai componenti del Comitato e di chiarire, in tutti i suoi aspetti, l'iter procedurale che dovra' essere seguito per la nomina del Presidente e l'elezione dei componenti.

Quanto al primo aspetto, la delicatezza ed estrema importanza delle funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza assegnate al Comitato in materia di comunicazione impongono al legislatore una puntuale definizione dei requisiti indispensabili per rivestire tale incarico.

Proprio in ragione delle principali funzioni del Comitato, sia con riferimento alle "funzioni proprie", sia con riferimento alle funzioni delegate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alle altre funzioni previste da leggi statali, l'esperienza stessa del primo anno di attivita' ha reso evidente la necessita' che nel Comitato siano presenti componenti che assicurino la necessaria competenza ed esperienza nelle funzioni di amministrazione, di direzione, di vigilanza e controllo, in modo tale da assicurare un giusto contemperamento tra "saperi di settore" (il settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici) e "saperi di funzione".

L'articolo 1 del progetto di legge nella parte in cui novella l'art. 3, comma 2 della vigente legge, specifica a tale proposito che il Comitato, nella sua unitaria composizione, deve garantire non solo la necessaria competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, ma anche la necessaria competenza ed esperienza nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo che e' chiamato a svolgere.

L'articolo 1, nella parte in cui modifica i commi 3, 7, 8 e 9 dell'articolo 3 e gli articoli 2 e 3 di modifica agli articoli 4 e 5 della legge vigente ribadiscono il principio, gia' contenuto dalla direttiva dell'Autorita' precisando che i componenti del Comitato, a garanzia dell'indipendenza di tale organo dal sistema politico istituzionale e dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, non devono versare nelle situazioni di incompatibilita' tassativamente ed esaustivamente elencati. Prevedono inoltre ulteriori casi di incompatibilita' e

impongono obblighi di comunicazione inerenti la situazione o il sopravvenire di cause di incompatibilit  che devono essere assolutamente rimosse pena la decadenza dalla nomina stessa.

Tali norme sono rivolte ad impedire l'insorgere di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della delibera 52/99 dell'Autorita'. In presenza di disposizioni che attribuiscono agli organi di direzione politica la scelta discrezionale di soggetti cui affidare determinati incarichi vanno rafforzate le disposizioni tese ad evitare il conflitto di interessi; non   tuttavia possibile, cos  come affermato nel parere reso dall'Autorita' sconfinare in previsioni di cause di ineleggibilit  poich  queste potrebbero costituire un impedimento non conforme alle finalit  e alla ratio delle disposizioni di cui alla Legge 249/97.

Quanto al secondo aspetto, relativo al procedimento per la nomina del Presidente e l'elezione dei componenti del Comitato, l'iter procedurale attualmente vigente   dettato da un complesso di disposizioni rinvenibili nello Statuto della Regione, nel Regolamento interno del Consiglio regionale, nella L.R. 27 maggio 1994, n. 24 recante la "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale" e, da ultimo, dalla vigente e specifica L.R. 1/01. In sostanza l'iter procedurale attualmente vigente   disciplinato da quattro fonti, che vede la compresenza di norme diverse che vanno desunte e coordinate, con un lavoro non sempre agevole ai fini della loro interpretazione e applicazione concreta.

La scelta che si intende compiere con il presente progetto di legge   quella di ordinare nella specifica legge di riferimento, - la legge istitutiva del CORECOM -, tutti i passaggi che attengono alla procedura di nomina ed elezione del Presidente e dei componenti del Comitato stesso. In tal senso   da intendersi la nuova rubrica posta all'art. 3 novellato, che recita appunto "Composizione e procedimento", cos  come la specifica norma del comma 4 del medesimo articolo, che dispone che a tale nomina ed elezione non si applicano le disposizioni procedurali di cui al Titolo I, Capo II della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 e ancora, in tal modo, deve intendersi la abrogazione esplicita dell'articolo 7 della legge vigente.

Tale scelta, di ulteriore chiarezza procedimentale e metodologica, si attiene alla deliberazione 52/99 dell'Autorita' per le Garanzie nelle comunicazioni e al parere reso dalla medesima Autorita' in data 2 agosto 2001.

Gli atti citati prevedono che il procedimento di nomina veda coinvolto il Consiglio regionale, con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nella definizione delle procedure di elezioni non escludendo che, in analogia con quanto avviene per l'Autorita', il Presidente sia nominato direttamente dall'esecutivo regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Il parere ricordato chiarisce che si tratta di disposizioni che attribuiscono agli organi politici e/o di amministrazione la scelta discrezionale di soggetti cui affidare determinati incarichi e, in ragione di tale discrezionalità, vanno stabilite le regole che debbono orientare la scelta dei componenti.

Da queste idee guida nasce la nuova formulazione dell'articolo 3, nella parte relativa al procedimento di nomina del Presidente ed elezione degli altri componenti.

Il comma 5 prevede che il Presidente del Comitato venga nominato dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Regione. La proposta deve essere motivata e accompagnata dal curriculum del candidato alla Presidenza.

Per quanto concerne l'elezione degli altri componenti del Comitato, i commi 6 e 7 prevedono che il Consiglio regionale, nella pienezza delle sue funzioni e con conseguente piena assunzione di responsabilit , procedera', secondo parametri di valutazione oggettiva, alla elezione di quei componenti che assicurino al collegio, nella sua unitaria composizione, l'esercizio delle funzioni proprie del Comitato, secondo un procedimento che ha inizio con l'iscrizione della elezione all'ordine del giorno generale del Consiglio e prosegue con un iter cos  scandito:

entro dieci giorni dalla iscrizione ciascun consigliere regionale, nell'esercizio del diritto di iniziativa previsto all'articolo 9 dello Statuto, puo' proporre le candidature. Le proposte sono corredate dai curricula dei candidati; scaduto il termine di dieci giorni la Segreteria generale del Consiglio provvede alla trasmissione delle proposte di candidatura alla competente Commissione consiliare;

la Commissione consiliare, entro i successivi 15 giorni, procede, per ogni proposta di candidatura, alla verifica dei requisiti e dichiara la ammissibilit  o inammissibilit  delle candidature, provvedendo altres  a segnalare le

eventuali situazioni di incompatibilit  ex art. 4. I risultati dell'attivit  della Commissione consiliare sono riportati nel parere/proposta che la Commissione formula all'Assemblea consiliare per il voto; il Consiglio regionale elegge, con voto segreto e limitato a quattro nomi, i componenti del Comitato tra coloro che siano stati dichiarati ammissibili dalla Commissione consiliare.

#### PROGETTO DI LEGGE

#### Art. 1

Modifiche all'articolo 3 della L.R. 1/01

1. L'articolo 3 della L.R. 1/01 e' sostituito dai seguenti:

####  Art. 3

Composizione e procedimento

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal Presidente e da altri otto componenti.

2. Al fine di assicurare il pieno esercizio di tutte le funzioni del Comitato, previste all'articolo 2, sia in quanto organo funzionale della Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sia in quanto organo della Regione, il Presidente e i componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di controllo. Debbono inoltre possedere i requisiti di onorabilit  richiesti dalla legislazione regionale.

3. A garanzia dell'indipendenza del Comitato, sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, il Presidente e i componenti non devono versare nelle situazioni di incompatibilit  individuate dall'articolo 4.

4. Alla costituzione del CORECOM, fermi i requisiti di cui al comma 2 e ferme le cause di incompatibilit  di cui all'articolo 4, non si applicano le disposizioni procedurali di cui al Titolo I, Capo II della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

5. Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Comitato e' nominato dal Consiglio regionale con votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime due votazioni si procede alla nomina con maggioranza semplice. La proposta deve essere motivata e accompagnata dal relativo curriculum. La nomina del Presidente del CORECOM precede quella degli altri componenti.

6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi; in caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di et . Il voto e' espresso, a pena di nullita', esclusivamente sulle persone proposte dai consiglieri regionali, i cui curricula siano stati verificati positivamente e corredati della relativa dichiarazione di ammissibilit  da parte della competente Commissione consiliare, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7. Ogni proposta, ed il relativo curriculum, deve essere depositata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di iscrizione della elezione all'ordine del giorno generale del Consiglio, presso la Segreteria generale del Consiglio. Scaduto il termine, la Segreteria generale del Consiglio provvede, entro il giorno successivo, alla trasmissione delle proposte pervenute alla competente Commissione consiliare.

7. La Commissione consiliare, rispetto ad ogni proposta, procede alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 e si pronuncia motivatamente sulla ammissibilit  o meno delle stesse; provvede, inoltre, alla mera annotazione delle eventuali situazioni di incompatibilit  di cui all'articolo 4. I risultati delle verifiche effettuate e le corrispondenti dichiarazioni di ammissibilit  o di inammissibilit , nonche' le annotazioni sono riportati nel parere formulato dalla Commissione, che deve essere licenziato entro quindici giorni dalla trasmissione di cui al comma 6.

8. Il Presidente e i componenti provvedono, entro venti giorni dalla avvenuta comunicazione di nomina o elezione, a:

a)

dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto della avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilit  di cui all'articolo 4, qualora esse sussistano;

b)

trasmettere copia della piu' recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.

9. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 8 deve essere aggiornata annualmente per il periodo della carica, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

10. Ogni deliberazione consiliare di nomina o elezione e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 bis

Durata in carica

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

2. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonche' svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente e fino alla nomina del nuovo Presidente.

3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti, che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si applica se le persone da eleggere siano piu' di una; in tal caso il voto e' limitato alla meta', arrotondata per eccesso, del numero delle persone da eleggere.

4. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

5. Al rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 4. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o piu' membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della carica.

6. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 5 dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla data in cui si e' verificata la cessazione anticipata. .

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 della L.R. 1/01

1. L'articolo 4 della L.R. 1/01 e' sostituito dal seguente:

 Art. 4

Incompatibilit 

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le cariche di Presidente e di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

a)

membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

b)

componente del Governo nazionale;

c)

Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;

d)

Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale o circoscrizionale, Assessore comunale o provinciale o circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;

e)

Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

f)

detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e movimenti politici;

g)

amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazioni di incompatibilità,

h)

titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;

i)

dipendente della Regione Emilia-Romagna.

2. Sussiste in ogni caso incompatibilità con la funzione di:

a)

magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale, nonché di giudice di pace;

b)

avvocato presso l'Avvocatura dello Stato;

c)

membro delle Forze armate o di Polizia in servizio.

3. La carica di Presidente o di componente del CORECOM non è cumulabile con altre cariche attribuite a seguito di nomine di competenza regionale.

4. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità. f.

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della L.R. 1/01

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 1/01 è inserita la seguente:

§b bis) nel caso di mancanza o infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, fatta salva la manifesta buona fede o colpa lieve. f.

Art. 4

Abrogazione dell'articolo 7 della L.R. 1/01

1. L'articolo 7 della L.R. 1/01 è abrogato.

Art. 5

Modifiche all'articolo 19 della L.R. 1/01

1. Il comma 6 dell'articolo 19 della L.R. 1/01 è così sostituito:

§6. Il rinnovo del CORECOM non può avvenire se non dopo il termine della proroga straordinaria. f.

Art. 6

Abrogazione dell'articolo 20 della L.R. 1/01

1. L'articolo 20 della L.R. 1/01 è abrogato.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla nomina del Presidente e alla elezione dei componenti del CORECOM si procede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono fatte salve tutte le attività espletate fino al 14 luglio 2002, nonché gli effetti di tutti gli atti e provvedimenti, adottati dal CORECOM eletto con deliberazione consiliare n. 1717 del 26 luglio 2001.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.